

**COMUNE DI FONTANELLATO**  
**NUOVA IMU 2021 – INFORMAZIONI UTILI**

Entrata in vigore	La nuova IMU è entrata in vigore il 1 gennaio 2020 ed ha sostituito la IMU-IUC e la TASI (legge n.160 del 27.12.2019 – art. 1 – commi 738-783)
Quali soggetti sono interessati	<p>Soggetti passivi sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.</p> <p>E' soggetto passivo dell'imposta anche il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.</p> <p>In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.</p>
Quali immobili riguarda	<p>Fabbricati, terreni (solo se posseduti da soggetti che NON sono coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali), aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati.</p> <p>Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.</p> <p>La Nuova IMU non si applica (esenzione già in vigore dal 2014) al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> <p>e ai terreni agricoli (esenzione già in vigore dal 2016) posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e anche ai terreni posseduti dalle società agricole (esenzione in vigore dal 1.01.2020) di cui all'art. 1, comma 3, del citato D. Lgs n. 99/2004 sui quali insiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali</p>
Esclusioni	<p>L'Imposta Municipale Propria non si applica nei seguenti casi:</p> <p>a) Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza del requisito della residenza anagrafica</p> <p>b) Ai fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato in G.U. n. 146/2008;</p> <p>c) Alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario;</p> <p>d) A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del</p>

	<p>fuoco, e, fatto salvo da quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; e) ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Dal 1 gennaio 2020 questa agevolazione è stata estesa anche ai terreni posseduti e condotti dalle società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D. Lgs n. 99/2004 sui quali insiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali</p>
Deducibilità IMU immobili strumentali	<p>Anche per l'anno 2021 la nuova I.M.U. relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni <b>nella misura del 60%. (art. 1, comma 773, della legge di n. 160/2019 – legge di Bilancio 2020)</b>. L'imposta rimane indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap). (art. 1, comma 715, della legge n. 147/2013 -legge di Stabilità 2014 e <b>art. 1, comma 772, della legge di n. 160/2019 – legge di Bilancio 2020</b>).</p>
Distribuzione del gettito IMU per l'anno 2020	<p>Novità introdotta dalla Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) Art. 1, comma 380, lett. f) e g) e riconfermata dalla legge n. 160/2019 – art. 1-comma 753</p> <p>“ Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e i Comuni , con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla al limite dello 0,76 per cento”:</p> <p>Pertanto:</p> <p>E' interamente riservato al Comune il gettito dell'Imposta municipale propria con la sola esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D il cui gettito è riservato allo Stato e calcolato ad aliquota standard (0,76). La differenza di gettito, calcolata allo 0,3 per cento, dovuta all'applicazione dell'aliquota ordinaria deliberata dal Comune di Fontanellato e pari allo 1,06 per cento, deve essere versata al Comune con codice tributo 3930. E' interamente riservato allo Stato il gettito dell'Imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Il versamento a favore dello Stato avverrà tramite il codice tributo 3925.</p>
Cosa si intende per abitazione principale e pertinenze	<p>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.</p> <p>Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali iscritte in catasto “unitamente all'unità a uso abitativo”. Dall'imposta dovuta si detraggono € 200,00 a titolo di detrazione per abitazione principale.</p>
Equiparazione all'abitazione principale	<p>Dal 1 gennaio 2020 si considera equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare (purchè non classificata nelle categorie A1, A8 e A9) e le relative pertinenze possedute da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti sia parzialmente che interamente locata.</p>

	<p><b><u>Dal 1 gennaio 2021 (art. 1, comma 48, della legge n. 178/2020) invece, l'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non locata nè data in comodato d'uso, da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia è soggetta all'IMU ridotta al 50%. Tuttavia il Comune di Fontanellato, per questa tipologia di fabbricati, ha stabilito un'aliquota pari a zero.</u></b></p>
Riduzioni	<p>Fabbricati di interesse storico e artistico: La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 42/2004.</p> <p>Fabbricati inagibili: La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Lo stato di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.</p> <p>Per l'applicabilità di tale riduzione occorre fare riferimento alle condizioni e modalità previste dal vigente regolamento per l'applicazione della Nuova IMU 2020.</p> <p>Fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli): (riduzione già in vigore dal 2016)</p> <p>la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;</li> <li>• il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza, purchè non classificata in A/1, A/8 o A/9;</li> <li>• il comodato deve essere registrato.</li> </ul> <p>Il possesso dei requisiti per usufruire della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30 giugno 2021. E' facoltà del contribuente anticipare la presentazione della dichiarazione entro il 31.12.2020.</p> <p>Il presente beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p> <p><b>Nel caso di concessione in comodato di un'abitazione storica</b>, opera la doppia riduzione ovvero la riduzione del 50% per immobile storico e l'ulteriore riduzione del 50% per immobili in comodato (risposta del MEF per Telefisco 2016).</p> <p>Contratti di locazione a canone concordato (Legge n. 431/1998) A decorrere dal 1° gennaio 2016, per gli immobili locati a canone concordato, l'aliquota IMU è determinata applicando l'aliquota <b>ordinaria</b> stabilita dal</p>

	Comune ridotta del 25%.
Qual è la base imponibile	<p>Fabbricati:  La rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7</li> <li>- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5</li> <li>- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5</li> <li>- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)</li> <li>- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1</li> </ul> <p>Dall'1.01.2020 le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricati, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo</p> <p>Terreni agricoli, compresi quelli non coltivati:  reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 135 per i terreni agricoli solo se posseduti da soggetti che non sono coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali</li> </ul> <p>Aree fabbricabili:  valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.  I valori delle aree fabbricabili sono determinati annualmente con atto di Giunta Comunale.</p>
Termini di versamento per l'anno 2020	<p>Rata di acconto  Versamento da effettuarsi entro il <b>16/06/2021</b>  Rata a saldo  Versamento da effettuarsi entro il <b>16/12/2021</b>.</p> <p>E' possibile pagare in un'unica soluzione entro il 16.06.2021.</p> <p>In considerazione degli effetti connessi <b>all'emergenza sanitaria da COVID 2019 e sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 599, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021)</b>, sono <b>esentati dalla prima rata relativa all'anno 2021</b>: a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali; b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi) e relativi pertinenze, gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed &amp; breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; c) gli immobili rientranti nella categoria D) in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate</p> <p>Per tali immobili dovrà essere eseguito il versamento a saldo entro il 16/12/2021 per il periodo Luglio – Dicembre 2021 applicando le</p>

	<p>aliquote deliberate per l'anno in corso, salvo future disposizioni normative che dispongano l'esenzione anche della seconda rata.</p> <p><b><u>Per tali immobili dovrà, inoltre, essere presentata la dichiarazione IMU entro il 30.06.2021 specificando, nelle note, se ne ricorrono i presupposti, che ci si è avvalsi dell'esenzione anche per l'anno 2020 ai sensi dei D.L. n. 34/2020, n. 104/2020 e n. 137/2020.</u></b></p> <p><b>CALCOLO IMU:</b> <a href="http://www.amministrazionicomunali.it">www.amministrazionicomunali.it</a></p>
Modalità di versamento	<p>Tramite modello F24 ordinario o semplificato utilizzando i codici tributo sotto riportati.</p> <p>In alternativa è utilizzabile apposito bollettino di conto corrente postale.</p> <p>Per i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, occorre provvedere nei modi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l'importo dovuto (per il comune di Fontanellato è il seguente: Cariparma – Crédit Agricole Iban IT 12 W 06230 65740 000035467593);</li> <li>- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN: IT02G0100003245348006108000.</li> </ul> <p>Il versamento si effettua solo per importi annui superiori a € 12,00 con arrotondamento all'Euro (per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso in caso contrario).</p>
Dichiarazione	<p>I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro <b>il 30 giugno dell'anno successivo</b> a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione degli immobili assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate., utilizzando il modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia.</p>

#### Codici tributo F24 per il codici pagamento dell'IMU

Con la Risoluzione n. 33/E del 21/05/2013 dell'Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti i codici necessari per il versamento dell'imposta municipale propria relativa ai fabbricati ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D.

Mantengono la loro validità i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 35/2012 e n. 53/2012.

La tabella sottostante riporta lo schema dei codici tributo, che si articolano per tipologia di immobile imponibile e per ente destinatario del gettito:

#### Codici tributo F24 per il pagamento dell'IMU

Tipologia immobili	Codice IMU	Quota Comune
Abitazione principale	3912	
Fabbricati rurali ad uso		

strumentale diversi dalla cat. D	3913	
Terreni	3914	
Aree Fabbricabili	3916	
Altri fabbricati	3918	
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- INCREMENTO COMUNE	3930	
INTERESSI DA ACCERTAMENTO	3923	
SANZIONI DA ACCERTAMENTO	3924	

Codice ente Comune di Fontanellato: D673

**PROSPETTO ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2021**  
(le aliquote e le detrazioni sono state approvate con delibera di consiglio comunale n. 11 del'8/04/2021)

<b>0,35 per cento</b>	<p><b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE SOLO SE CLASSIFICATE IN CATEGORIA A1, A8 E A9</b></p> <p>Si intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nella categoria catastale <b>A1, A8 e A9</b> come <b>unica</b> unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate <b>C/2, C/6 e C/7</b> nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p><u>Sono esenti tutti gli altri immobili abiti ad abitazione principale, classificati in categoria A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e tutti quelli assimilati all'abitazione principale, appartenenti alle medesime categorie catastali, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera c) della legge n. 160/2019:</u> a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;;d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di</p>
-----------------------	---

<p style="text-align: center;"><b><u>DETRAZIONE</u></b></p>	<p>provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; f) l'unità immobiliare e relative pertinenze di cui all'art. 7, comma 3, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti sia parzialmente che interamente locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare..</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie <b>A1, A8 e A9</b> e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>€ 200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>0,50 per cento</u></b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ALIQUOTE AGEVOLATE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO (genitore/figlio) IN PRESENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITA' 2016</b></p> <p>Si applica l'aliquota agevolata e la riduzione del 50% della base imponibile IMU alle unità immobiliari e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;</li> <li>• il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza, purchè non classificata in A/1, A/8 o A/9;</li> <li>• il comodato deve essere registrato.</li> </ul> <p>Per pertinenze si intendono le unità immobiliari classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Il possesso dei requisiti per usufruire dell'aliquota agevolata deve essere attestato presentando l'ordinaria dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2022. E' facoltà del contribuente presentare anticipatamente la dichiarazione IMU entro il 31.12.2021. Sono da ritenersi valide le comunicazioni presentate nelle annualità 2020 e precedenti sempreché</p>

	non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti
<b>0,79 per cento</b>	<p><b>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI LOCATI CON CONTRATTO CONCORDATO (aliquota già ridotta del 25%).</b></p> <p>Si applica alle unità immobiliari e relative pertinenze (ad eccezione degli A/01, A/08 e A/09) locati a canone concordato ai sensi della legge n. 431 del 09/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che il locatario abbia in queste la dimora abituale e la residenza anagrafica. Il possesso dei requisiti per usufruire dell'aliquota agevolata dovrà essere attestato presentando la relativa comunicazione <b>entro il 31 dicembre 2021</b>, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune Sono da ritenersi valide le comunicazioni presentate nelle annualità 2020 e precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti</p> <p><b>L'aliquota è già ridotta del 25%.</b></p> <p><b>L'aliquota agevolata è applicabile solo se il contratto risulta redatto con l'assistenza delle associazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, firmatarie dell'accordo territoriale, o con una loro attestazione (D.M. 16/01/2017 e nota Ministero delle Infrastrutture del 03/01/2019)</b></p>
<b>0,10 per cento</b>	<p><b>ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI</b></p> <p>Di applica ai fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133 (edifici atti a proteggere le piante (serre); edifici atti alla conservazione di prodotti agricoli; edifici destinati al ricovero di macchine agricole; edifici destinati all'allevamento e al ricovero degli animali; edifici destinati all' agriturismo; abitazioni dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; edifici atti alle persone addette all'attività di alpeggio in zona montagna; locali destinati ad ufficio dell'azienda agricola; edifici destinati alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi; edifici atti all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso).</p>
<b>1,06 per cento</b>	<p><b>ALIQUOTA ORDINARIA</b></p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti: altri fabbricati, terreni agricoli (<i>solo se il soggetto passivo non è coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale</i>) ed aree fabbricabili.</p>
<b>ZERO</b>	<p>Si applica alla sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non locata nè data in comodato d'uso, da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia_Si applica altresì ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga</p>



	tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
--	--